

Novara, 21 giugno 2017
Prot. n° 2017/743

A tutti gli iscritti Ordine A.P.P.C. del Piemonte

A tutti i Comuni del Piemonte

Regione Piemonte (Assessore, Dirigenti)

Soprintendenza

Oggetto: Autorizzazioni paesaggistiche semplificate: applicazione sul territorio regionale della regolamentazione nazionale

Come noto lo scorso 6 aprile sono entrate in vigore le nuove disposizioni introdotte dal Decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2017 , n. 31 "*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*".

Il D.P.R. persegue lo scopo di snellire il peso burocratico sulle iniziative dei privati togliendo "*il troppo ed il vano dalla funzione autorizzatoria paesaggistica*" ⁽¹⁾.

Sostituendo il precedente provvedimento (DPR 139/2010), da una parte è individuato un elenco di interventi paesaggisticamente irrilevanti per i quali non necessita autorizzazione alcuna, da un'altra parte, interventi che per la loro modesta entità coinvolgono competenze proprie delle autonomie locali , le quali possono trovare nel Piano Paesaggistico (adottato o approvato), le modalità per la verifica di compatibilità.

Gli iscritti ai nostri Ordini sono direttamente coinvolti nella corretta applicazione delle innovazioni regolamentari, sia nelle veste di progettisti, sia di responsabili dei procedimenti in capo alle Amministrazioni locali ed anche come componenti delle Commissioni Locali del Paesaggio.

A fronte delle segnalazioni ricevute riferite al primo periodo di applicazione del nuovo DPR, si sono riscontrate situazioni che ,a nostro avviso ,rischiano di compromettere quella "semplificazione" posta a base delle nuove disposizioni.

Si segnalano in particolare due "contenuti" di ambiguità interpretativa più ricorrenti.

- 1- Le semplificazioni normative propongono termini tassativi e ridotti per la verifica di conformità dell'intervento oltre che gli specifici compiti dell'ente deputato all'istruttoria.

Fra questi ultimi non è certamente previsto il ricorso al parere della Commissione locale per il paesaggio se non per espresso obbligo di specifica legge regionale (art. 11, comma 10 del nuovo DPR).

Tuttavia tale parere viene richiesto con specifico riferimento alla l.r. 32/2008, in particolare all'art. 3, comma 2 che recita : *"Nei casi non elencati dal comma 1 il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni o alle loro forme associative , che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 4..."*.

Siffatta giustificazione porterebbe a ritenere prevalente la disposizione contenuta nella legge 32, che non escludendo , in alcun caso, il ricorso alla Commissione locale per il Paesaggio, e finirebbe per rendere di fatto inapplicabili le disposizioni del recente DPR il cui scopo dichiarato è proprio quello di mirare ad una procedura semplificata.

La legge regionale 32/2008 (antecedente all'entrata in vigore del DPR 139/2010 che ha introdotto l'"Autorizzazione semplificata") non può essere chiamata in causa a motivo che il DPR costituisce, per dichiarata ed espressa volontà del legislatore nazionale, semplificazione e snellimento delle procedure , di tutte le procedure ed anche, quindi, di quelle istituite con la legge regionale che, fra l'altro, si riferiscono esclusivamente ad interventi cosiddetti "ordinari".

- 2- La documentazione prevista dal D.P.R. per il rilascio della Autorizzazione paesaggistica semplificata, per gli interventi di modesta entità, non comprende in alcun passaggio normativo, l'asseverazione della conformità urbanistica come immotivatamente indicato nel comunicato dell'assessore regionale pubblicato sul B.U.R. del 30/03/2017. (il DPR ovviamente non entra nel merito di un'asseverazione già proposta nella richiesta di titolo abilitativo edilizio che accompagna la richiesta di autorizzazione paesaggistica).

La necessità di produrre tale asseverazione, proposta in un atto regionale che non possiede alcun valore normativo o provvedimentale, può però ingenerare confusione negli enti procedenti con richiesta, ai privati, di documentazione non dovuta.

Richiesta che si tradurrebbe in un inutile appesantimento procedurale oltre che in un costo aggiuntivo e non necessario a carico dei cittadini e delle imprese.

Sarebbero , ancora una volta, disattesi i principi ispiratori della norma di semplificazione.

Le nuove disposizioni regolamentari paiono chiare e non interpretabili nella loro portata di semplificazione anche procedurale; sarebbe auspicabile, pertanto, che tutti gli iscritti, qualsiasi sia il loro coinvolgimento nella applicazione e gestione della norma, adottino comportamenti con essa coerenti ed ad essa aderenti.

Sarebbe inoltre opportuno ed auspicabile che, Regione Piemonte e Soprintendenza, intervenissero con maggior sensibilità a dissipare quelle ambiguità interpretative da noi segnalate, per garantire agli enti pubblici così come ai soggetti privati, semplicità e chiarezza contrastando la percezione sempre più diffusa che la funzione di tutela del patrimonio paesaggistico/culturale costituisca un freno alla crescita piuttosto che un obiettivo di qualità per il paese.

Chiarezza e semplicità che consentirebbe anche agli enti preposti alla gestione del vincolo paesaggistico di potersi dedicare ad un *"esame serio ed approfondito (e quindi anche tempestivo) degli interventi capaci di effettivo impatto sui beni tutelati"* ⁽¹⁾

La Presidente

Arch. Nicoletta Ferrario



(1) Schema di d.P.R. trasmesso alla Presidenza del Senato il 13/09/2016 – relazione illustrativa